



ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SMILE FOR YOU

L'anno 2025 addì 3 del mese di aprile in Sorso (SS) via Fiorentina 28, si sono riuniti per costituire un'associazione di promozione sociale i seguenti cittadini:

- **Cossentino Pietro** nato a Palermo il 21/02/1958, e residente in Sant'Ambrogio di Torino (TO) Via L. Maritano, 53, COD.FISC. CSSPTR58B21G273Z;
- **Piras Giuseppe**, nato a Parigi il 30/09/1964, e residente in Sorso, Loc. Lu Tuvaraggiu, C.F. PRSGPP64P30Z110F;
- **D'Angelo Raffaele William**, nato a Alghero (SS) il 29/08/1973, e residente in Alghero via Barcellonetta n 8, cod. fisc. DNGRFL73M29A192V;
- **Uggias Anna Grazia** nata a Sassari il 01/04/1983 e residente in Sorso (SS) Via Monte Columba, 8 cod.fisc. GGSNGR83D41I452I;
- **Francesca Silba**, nata a Torino il 10/10/1968 e residente in Sant'Ambrogio di Torino (TO) Via L. Maritano, 53 cod.fisc SLBNFNC68R50L219V;
- **Piras Daria**, nata a Sassari il 14/03/2003 e residente in Sorso Loc. Lu Tuvaraggiu codice fiscale PRI-DRA03C54I452P;
- **Piras Claudio**, nato a Torino il 16/04/1968 e residente in Sorso loc. Serra Longa snc , cod.fisc. PRSCLD68D16L219V.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giuseppe Piras il quale a sua volta nomina in qualità di Segretario il Sig. Claudio Piras. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. È una libera Associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal D.Lgs.117 del 3/7/2017 nonché dallo Statuto.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano che l'Associazione venga chiamata "Associazione SMILE FOR YOU" con sede in Sorso e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

- **Presidente** Giuseppe Piras

Vice Presidente Pietro Cossentino

Segretaria Claudio Piras

Lo Statuto allegato al presente Atto Costitutivo ne fa parte integrante.

Non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Vice Presidente

Il Segretario

I soci

Francesco Siles
Maria Anna Goria
D. Siles
Don Tim



REGISTRATO A SASSARI
2-2 APR. 2025 ai n. 412 Mod. 3
Esatte Euro 200,00
Il DIRETTORE

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ermenegildo Siles

Giuseppe Thoy'e



STATUTO

ASSOCIAZIONE SMILE FOR YOU

ART. 1

L'Associazione SMILE FOR YOU ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.117 del 3/7/2017 è **un'associazione di promozione sociale** i cui contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, è apolitica e aconfessionale, la durata dell'Associazione è illimitata e non ha scopo di lucro. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " ASSOCIAZIONE SMILE FOR YOU - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", in sigla denominata " **ASSOCIAZIONE SMILE FOR YOU APS - ETS**". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

ART. 2- Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Sorso e potrà essere modificata in qualunque momento con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite diverse sedi operative. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà svolgere la propria attività anche all'estero o avvalersi della collaborazione con strutture regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra i popoli.

ART. 3 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di interesse generale come individuate nel successivo articolo 4. Le attività vengono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

promuovere e divulgare l'inclusione sociale, di tutte le fasce di età, sesso, etnia o classe sociale sia nei confronti dei soci che dei terzi e **la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei popoli**, mediante l'organizzazione di eventi, laboratori artistici, manifestazioni rivolti ad un pubblico di qualsiasi fascia di età,

che mirano soprattutto alla socializzazione e inclusione delle persone svantaggiate. L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

ART.4- ATTIVITA'

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interesse generale di cui alla lettera i), f) del D.Lgs.117/2017, in particolare si propone di:

lettera i):

- Organizzare eventi e manifestazioni ludico ricreative in cui anche le persone svantaggiate abbiano il proprio spazio per presentare i loro manufatti artistici, le loro abilità al pubblico, anche attraverso spettacoli o momenti di intrattenimento, o esposizione in apposite strutture organizzate appositamente;
- organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, concorsi, rassegne e festival, svolgere corsi di formazione, meeting e laboratori esperienziali quali teatro, musica, cucina, scultura e arte in genere mirati anche all'attività motoria, ludica e sportiva, ai fini di stimolare l'apprendimento delle persone svantaggiate e non in modo da agevolare la loro inclusione nella società, anche mediante manifestazioni, eventi e progetti di carattere artistico;
- organizzare lezioni, corsi, seminari, stage relativi all'arte, al giardinaggio, e alle attività motorie;
- organizzare e coordinare gruppi di ricerca e studio allo scopo di divulgare la conoscenza e l'importanza di quei sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale dell'individuo;
- collaborare con le autorità ed Enti pubblici e privati per la ricerca di ogni genere (es. scientifico, ambientale, etc.);
- partecipare a bandi, gare e concorsi indetti da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private per la gestione di attività sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

lettera f):

- collaborare con le municipalità, le associazioni culturali e gli enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico con riguardo anche alle tradizioni locali e all'inclusione;
- realizzare iniziative anche in collaborazione con partner di tutte le nazioni verso il pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli, sempre con riguardo all'inclusione;



- partecipare a bandi, gare e concorsi indetti da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private per la gestione di attività nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e di inclusione sociale, storico ed artistico sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

A tale scopo l'Associazione potrà svolgere qualunque attività strumentale per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.

Attività diverse art.6 D.Lgs.117/2017: l'Associazione potrà esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività connessa ed accessoria anche di natura commerciale al solo fine di autofinanziare l'Associazione per il perseguimento dei fini solidaristici, nei limiti del D.Lgs.117/2017, come ad esempio: la condivisione di spazi con altri enti pubblici e privati, associazioni di categoria, laboratori artigiani, sponsorizzazioni, raccolte pubbliche di fondi che verranno elargite a favore di persone svantaggiate, spettacoli pubblici, vendita di manufatti. Le attività di cui al presente articolo vengono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono rivolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 5- ADESIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente, siano essi persone fisiche o siano essi persone fisiche o A.P.S. mentre altri ETS o Enti non Commerciali limitatamente al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri in Italia, che sono in possesso dei requisiti anche morali dotati di sentimenti e comportamenti democratici, di una irreprensibile condotta morale, civile e che vogliono impegnarsi per il perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione di promozione sociale è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle proprie attività in favore dei propri associati.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età, dovrà essere firmata dall'esercente la potestà dei

genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche aderiranno mediante il proprio rappresentante legale. L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

ART. 6 DIRITTI DEI SOCI

Il socio ammesso viene iscritto nell'apposito registro, a cura dell'Organo Amministrativo. Il socio ha diritto di:

- eleggere gli organi direttivi dell'associazione ed essere eletto;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- essere informato sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto e regolamento interno;
- prestare il lavoro preventivamente concordato;
- di esaminare i libri sociali;
- recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, purché la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Ai soci viene garantita l'uniformità del rapporto associativo e modalità associative, volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

ART. 7- DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;



- alla partecipazione agli eventi e manifestazioni indette per il raggiungimento dello scopo associativo;
- alla partecipazione alla vita sociale, l'eventuale attività svolta è prestata a titolo gratuito e per spirito solidaristico e volontario;
- ad avere comportamenti di correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione o da non violare gli obblighi statutari del Regolamento interno.

ART. 8-PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni
- per provvedimento disciplinare adottato dal consiglio, ai sensi dell'art.9 del presente statuto
- per morosità, trascorsi 6 mesi dal mancato pagamento della quota
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all' Associazione.

ART. 9-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che:

- commette azioni pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione;
- fomenta disordini o dissidi tra i soci;
- in qualunque modo danneggia moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- compia atti contrari allo Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari.

Il Consiglio Direttivo può adottare, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- l'ammonizione
- la sospensione non superiore a un anno
- la radiazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne dà comunicazione scritta al socio stesso. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, con le stesse modalità dell'articolo 6, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento stesso.

E' sua facoltà inviare, nel termine sopra indicato, eventuali giustificazioni scritte o richiedere di essere sentito sulla sua esclusione dall'Assemblea dei soci. I membri radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Se però il socio moroso è recidivo, l'espulsione diventa definitiva. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

ART. 10- RECESSO

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento. Il recesso ha effetto a partire dalla chiusura dell'anno sociale in cui si verifica il recesso stesso. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

ART. 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3. dai fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) da donazioni e lasciti;
- f) da contributi di imprese e privati;
- g) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 12– QUOTE SOCIALI

Le somme versate per eventuale tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. La quota sociale, ordinaria e straordinaria, è decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale accessoria.

Art.14– DESTINAZIONE RESIDUO ATTIVO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

1. il 10% al fondo di riserva (che costituisce il patrimonio sociale);
2. il rimanente a disposizione per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art.15- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche dell'Associazione non sono retribuite. Compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione è però previsto il rimborso spese a favore dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando sia presente.

Art.16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Un socio può delegare per iscritto un altro socio; ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea mediante

affissione nei locali dell'Associazione o mediante qualunque altro mezzo idoneo (es. fax, e-mail, sito internet, stampa, ecc.). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, purché col video che ne permetta l'identificazione. E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali.

ART. 17- COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo ed inoltre tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- procede alla nomina dell'organo di controllo, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera il regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi presentati in caso di mancata ammissione;
- delibera sui ricorsi presentati sull'esclusione degli associati;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il Regolamento;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 1° n°2 dell'art.14 del presente Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.



In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

Per le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile convocare l'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica dello Statuto non deve essere contraria allo spirito che contraddistingue l'Associazione.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 9 eletti fra i soci, sempre in numero dispari, e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali; elegge, al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può sostituirli attingendo alla lista dei non eletti. Il Presidente, o gli

altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

ART. 21 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici (bilanci);
- osservare le norme fiscali inerenti la documentazione da allegare ai bilanci consuntivi;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- decidere sui compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la loro opera a favore dell'Associazione
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e vigila sull'osservanza dello Statuto sociale;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci e degli atleti che abbiano commesso particolari mancanze;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione, promuovere incontri d'informazione e formazione a tutti i livelli per gli associati, nell'attuazione delle finalità educative dell'Associazione;
- deliberare sull'adesione ad organismi nazionali e internazionali;
- deliberare circa l'eventuale esonero dal versamento delle quote e contributi sociali per i soci che si trovino in una situazione di disagio economico, purché meritevoli del beneficio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.



Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni impegnano anche gli assenti in termini di responsabilità collegiale.

ART. 22 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è presente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 c. 2 del D.Lgs.117/2017.

Può essere costituito da un Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.117/17, oppure ad un Collegio Sindacale composto da tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'articolo 31 la Revisione Legale dei conti deve essere affidata ad un Revisore iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 23 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al vice Presidente.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

ART. 24- DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi, decadono per:

- dimissioni
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Presidente. Le dimissioni o la revoca del Presidente, comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata a maggioranza dai consiglieri nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea. In caso



di impedimento definitivo del Presidente, il vice presidente lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione e provvede a convocare urgentemente (entro un mese) l'assemblea per l'elezione di tutti gli organi associativi.

Art. 25 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell'Associazione avviene:

- col raggiungimento degli scopi sociali o con l'impossibilità a raggiungerli;
- in qualunque momento con apposita delibera assembleare straordinaria degli associati.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare sullo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs.117/17, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 28– DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Sassari, lì 3 aprile 2025

Il Presidente

Il Vice Presidente

il Segretario

Registrazione di Atto Privato

Il 22/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWN , serie 3 , numero 412

data di stipula: 03/04/2025

ident.vo telematico: TWN25L000412000OF per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
2	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92184200902				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



